



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
*Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -*

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*” e ss.mm.ii

**VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “*con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti*”, nonché i commi 6-bis e 6-ter;

**VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche;

**VISTO** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare, l’articolo 19, commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono che “*All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze" e “All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime”;*

**VISTO** il novellato articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, anche per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo;

**VISTO** che la medesima normativa recita testualmente che: “*la valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze*



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
*Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -*

*affendenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti”.*

**VISTO** il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche, alla loro protezione, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 60 del 2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 112 del 2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

**VISTO** il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020, che regola modalità e termini per la presentazione delle istanze;

**VISTA** la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1290 del 22 luglio 2020 esplicativa della valutazione dei titoli di cui alla O.M. 60/2020;

**VISTI** gli articoli da 3 a 6 dell’O.M. 112/2022, nonché le disposizioni di cui al citato decreto 858/2020, circa i requisiti generali di ammissione;

**VISTO** l’art. 2, commi 7, 8 e 9 del citato decreto dipartimentale n. 858/2020;

**CONSIDERATO** che l’art. 6, comma 4, dell’O.M. 112/2022 e l’art. 2, comma 11, del più volte citato decreto dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.”;

**VISTE** le risultanze della verifica in via amministrativa, sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell’Istruzione, nelle istanze prodotte dai candidati;

**CONSIDERATE** le comunicazioni pervenute nei mesi di giugno e luglio 2022 dal Gestore del supporto informatico per agevolare le verifiche da parte degli uffici e delle scuole polo, nonché gli elenchi di aspiranti da escludere a vario titolo forniti;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
*Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -*

**VISTO** l'art. 3, commi 8, 9, 10 e 11, dell'O.M. n. 112/2022, che per l'inserimento nella seconda fascia delle GPS prevede, quale titolo alternativo al possesso dei 24 CFU/CFA ed alla abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, il precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS del biennio 2020/2021-2021/2022;

**VISTO** il Decreto Direttoriale dello scrivente Ufficio prot. n. 571 del 01/08/2022, con il quale si è proceduto, sulla base delle segnalazioni del Gestore informatico, alla esclusione degli aspiranti dei quali è stato accertato il mancato inserimento nel precedente biennio 2020/2021-2021/2022, diversamente da quanto dichiarato dagli stessi candidati nelle domande;

**TENUTO CONTO** dei reclami pervenuti da parte di alcuni candidati esclusi sulle graduatorie GPS di II grado, fascia 2, per le classi di concorso A009, A010, A020, A026 per la motivazione succitata;

**VERIFICATO** il possesso dei requisiti di accesso per l'inserimento nelle suddette graduatorie A009, A010, A020, A026 degli aspiranti di cui all'elenco allegato al D.D. n. 571 del 01/08/2022;

**RITENUTO** pertanto di dover parzialmente rettificare in autotutela il decreto di questo Ufficio prot. n. 571 del 01/08/2022;

**DECRETA**

**Art. 1** – Per quanto esposto e per le motivazioni di cui in premessa ed alla luce della normativa citata, che formano parte integrante del presente provvedimento, con efficacia *ex tunc*, la rettifica del provvedimento n. 571 del 01/08/2022 di questo Ufficio, limitatamente agli aspiranti e per le classi di concorso, accertato il legittimo inserimento degli stessi nelle Graduatorie per le Supplenze della Provincia di Terni, per le classi di concorso A009, A010, A020, A026 e fasce indicate nell'elenco allegato al D.D. n. 571/2022;

**Art. 2** - Viene di conseguenza annullata in autotutela la disposta esclusione dalle GPS della Provincia di Terni per il biennio 2022/2023-2023/2024 dei candidati inseriti nell'elenco allegato al D.D. n. 571/2022 per le classi di concorso A009, A010, A020, A026. Restano ferme le altre esclusioni disposte con il medesimo D.D. n. 571/2022;

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dello scrivente Ufficio - sezione Albo istituzionale *on line* unitamente all'elenco allegato al citato decreto n. 571 del 01/08/2022 rettificato.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento nei termini e secondo la normativa vigente.

Il Dirigente Titolare dell'U.S.R. Umbria  
Dr. Sergio REPETTO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
*Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -*

A sito web dell'Ambito Territoriale di Terni  
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Terni  
*e p.c.*  
All'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria  
Alle OO.SS. Comparto scuola